

Il presente documento rappresenta l'elenco dei reati 231 definiti "rilevanti" per la società Lazio Ambiente S.p.A.

INDICE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	3
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	12
1. LE FALSITÀ.....	13
2. DELITTI CONTRO L'INVOLABILITÀ DEL DOMICILIO.....	13
3. DELITTI CONTRO L'INVOLABILITÀ DEI SEGRETI.....	15
4. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE.....	17
5. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.....	19
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DELL'ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001	21
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001	26
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001	32
REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001.....	37
1.1 LE FALSITÀ.....	39
1.2 LA TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO	42
1.3 ALTRI ILLECITI.....	48
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001	51
1.1 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE.....	52
1.2 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	56
1.3 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999.....	57
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 25 QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001	60
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	69
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	73
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	77
DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001	81
DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001	82
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001.....	83

RAZZISMO E XENOFobia AI SENSI DELL'ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001	85
REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	87
1.1 REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DAL CODICE PENALE.....	88
1.2 REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI.....	92

Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001**

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

2bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cosiddetti artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altro danno.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
-

- contributi;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"¹.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p..

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;

¹ (Cassazione n. 26351 del 2002).

- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 Concussione²

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione³

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

² Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

³ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera e) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio⁴

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari⁵

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

⁴ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera f) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁵ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁶ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera h) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 2. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 3. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 4. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 5. *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2. *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici

2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- (art. 615 quater c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- (art. 615 quinquies) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- (art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
-

- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

1. Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

Da ultimo, questa disposizione è stata modificata dall'art. 2 lettera e) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che ha eliminato il riferimento alle falsità riguardanti i documenti informatici privati e, di conseguenza, il rimando all'applicazione per gli stessi delle disposizioni concernenti le scritture private.

2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare password per l'accesso ad un sistema;
 - l'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
 - il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.
-

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione⁷.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.32.

Il reato *de quo* è stato oggetto di sostanziali modifiche da parte della legge 48/08 che ha letteralmente sostituito la norma originaria, introdotta per la prima volta nel sistema penale dalla legge n. 547/1993. E' stato, invero, necessario un adeguamento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato.

Il reato oggi delineato è un reato di pericolo astratto.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
 - l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
 - il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.
3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

⁷ Le aggravanti saranno oggetto di un'analisi più dettagliata nel prosieguo della trattazione, avuto riguardo alla disamina dell'art. 617 quater c.p., cui l'art. 615 quater fa espresso richiamo.

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che :

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;

- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici⁸.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato è stato ridefinito dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Da ultimo, il secondo comma della disposizione è stato oggetto di modifiche ad opera dell'art. 2 lettera m) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia" ed ha, inoltre, soppresso la procedibilità d'ufficio per il reato in esame.

Art. 635-ter c.p.. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità⁹.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo

⁸ Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁹ Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e da ultimo modificato ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Da ultimo, il terzo comma della disposizione è stato modificato dall'art. 2 lettera n) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia".

Art. 635-quater c.p.. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici¹⁰.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Da ultimo, il secondo comma della disposizione è stato modificato dall'art. 2 lettera o) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia".

¹⁰ Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e da ultimo modificato ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 635-quinquies c.p.. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità¹¹.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

Da ultimo, il terzo comma della disposizione è stato modificato dall'art. 2 lettera p) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, che, intervenendo sulla prima parte dello stesso, ha sostituito la locuzione "Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635" con la locuzione "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia".

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode**Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica¹².**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

¹¹ Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e da ultimo modificato ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

¹² Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

- l'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

Delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere;
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,¹³ nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁴.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁵.

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere¹⁶

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

¹³ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

¹⁶ Questo articolo è stato da ultimo così modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso"¹⁷ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà".

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

¹⁷ Cassazione n. 1785 del 1990.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico mafioso¹⁸

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Si tratta della fattispecie del cosiddetto voto di scambio praticata da organizzazioni mafiose d'intesa con gruppi politici. Ha come finalità quella di contrastare i legami politico-mafiosi e configura un autonomo reato strettamente connesso con quello di cui all'art. 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), in quanto contempla la pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata in cambio della erogazione di denaro.

La condotta consiste nell'accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose, mentre l'oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, con l'intenzione del legislatore di creare una condotta tipica a sé, quella appunto del voto di scambio.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non*

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62 con decorrenza dal 18 aprile 2014.

può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

6. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.. Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a. *Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b. *Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c. *Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d. *Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e. *Per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f. *Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f bis. *per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote¹⁹.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

¹⁹ Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lettera b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato²⁰.

Art. 454 c.p.. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. (come modificata dal D.Lgs. 125/2016) prevede cinque differenti condotte tipiche.

L'art. 454 c.p. persegue le medesime condotte di cui all'articolo precedente (ad eccezione delle condotte di contraffazione e di produzione indebita) dal quale si distingue in quanto l'alterazione comporta la diminuzione del valore delle monete.

Da ciò discende l'opportunità di una trattazione unitaria delle due fattispecie.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico²¹.*

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

²⁰ L'art. 453 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

²¹ La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

- 1 la contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, (art. 453 comma 1, n. 1, c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
- 2 la alterazione in qualsiasi modo di monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 comma 1, n. 2, c.p.) ovvero scemandone in qualsiasi modo il valore (art. 454, primo periodo, c.p.). L'alterazione consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle monete e, ad opinione di consolidata giurisprudenza, essa integra gli estremi del reato qualora serva ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore rispetto a quello proprio;
- 3 la introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete alterate o contraffatte senza aver partecipato alla contraffazione o all'alterazione, ma di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario (art. 453 comma 1, n. 3, c.p. e art. 454 c.p.).

Il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte e il tentativo è configurabile.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Ancora, le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 comma 1, n. 4, c.p. e 454, ultimo periodo, c.p. sono:

- 4 l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate (come in precedenza definite) da chi le ha falsificate o da un intermediario al fine di metterle in circolazione.

In questo caso l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

In seguito alle modifiche al codice penale apportate dal D.Lgs. 125/2016, l'attuale formulazione dell'art. 453 c.p. individua una nuova ed ulteriore condotta tipica, che consiste nella:

- 5 fabbricazione indebita di quantitativi di moneta in eccesso rispetto alle prescrizioni, da parte di soggetti legalmente autorizzati alla produzione. La condotta descritta dalla norma incriminatrice deve essere realizzata dai soggetti autorizzati alla produzione di moneta mediante l'abuso degli strumenti e dei materiali che si trovano nella disponibilità di questi ultimi.

Da ultimo occorre segnalare che il D.Lgs. 125/2016 ha introdotto una circostanza attenuante riferibile all'art. 453 del codice penale. In particolare, si applica una diminuzione della pena nella misura di un terzo qualora le condotte di cui al primo e secondo comma dell'articolo in commento abbiano ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso sia già stato determinato.

Art. 455 c.p.. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato si configura nel caso in cui vengano poste in essere le medesime condotte incriminate ai sensi degli artt. 453, 455 e 457. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le condotte di trasferimento ad altri del valore di bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454 c.p.

I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino le sole emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che siano questi scambiabili con moneta.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516²².

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma in commento è stata dapprima modificata dal cosiddetto Decreto Euro (D.L. 350/2001, convertito nella L. 409/01) che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha innovato la norma annoverando tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" e aggiungendo alla stessa il comma secondo.

Il primo comma dell'articolo in commento è stato altresì da ultimo modificato dal D.Lgs. 125/2016, che:

1) dopo la parola: "programmi" ha inserito le seguenti: "e dati";

2) ha soppresso la parola: "esclusivamente".

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

²² L'art. 461 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma delinea due fattispecie diverse. Infatti essa punisce innanzitutto, ogni atto di immissione in commercio di un prodotto recante un marchio alterato o contraffatto, quando autore del medesimo sia colui che ha contraffatto o alterato il marchio; in altri termini, il produttore.

Ma tale norma punisce anche l'ipotesi di uso del marchio alterato o contraffatto compiuto da un soggetto diverso dall'autore dell'alterazione o contraffazione, quando non ricada nel disposto del successivo art. 474 c.p.

La seconda fattispecie di cui all'art. 473 c.p. copre solo ipotesi marginali. L'art. 473 c.p. e il successivo art. 474 c.p. si applicano esclusivamente ai marchi registrati. La protezione per i segni distintivi non registrati viene offerta, invece dall'art. 517 c.p.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi²³.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma al di fuori dei casi di concorso nei reati già contemplati dall'art. 473 c.p. punisce chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

²³ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.Lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti contro l'economia pubblica.

L'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma. E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
 - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
 - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p..

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;

- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. E' un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuita. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del

produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni²⁴ e con la multa fino a ventimila euro.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

²⁴ Parole introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari²⁵

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Reati societari ai sensi dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 61/2002, fa riferimento ad alcune fattispecie di reato in materia societaria previste dal codice civile.

In seguito alla sua introduzione l'articolo è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017.

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, rubricato "Reati societari", nella sua attuale formulazione, prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) *(LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N.69)*
- d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) *per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

- p) *per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) *per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) *per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) *per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- s-bis) *per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2²⁶;*
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

1. Le falsità

- artt. 2621, 2621 bis, 2622 c.c. False comunicazioni sociali
- art. 2623 c.c. Falso in prospetto
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dal D.Lgs. 39/2010)

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

²⁶ Il comma 1, lettera s-bis), dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 è stato così modificato ad opera dell'art. 6 D.Lgs. 38/2017.

- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

1.1 Le Falsità

Art. 2621 - False comunicazioni sociali²⁷

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità²⁸

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

²⁷ L'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²⁸ Questo articolo è stato inserito dall'art. 10 della Legge 27 maggio 2015 n. 69.

Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate²⁹

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale (ivi compresi i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari), al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il delitto si perfeziona anche nel caso in cui i soggetti indicati nella norma omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene).

In riferimento all'art. 2621 c.c. si osserva, tra l'altro, che i fatti cui si riferisce la norma devono essere non rispondenti al vero, dunque falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

In buona sostanza, si tratta quindi di informazioni mendaci attinenti a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei ad indurre in errore i destinatari delle informazioni relative alla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci e le relazioni, nonché ogni altra comunicazione sociali previste dalla legge dirette ai soci od al pubblico. Con riferimento a queste ultime, la dizione della norma manifesta la chiara volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

²⁹ Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Tra le prime (comunicazioni interorganiche) rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 cod. civ..

Tra le seconde (comunicazioni con unico destinatario), si pensi, ad esempio, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società rappresentata dagli amministratori agli istituti di credito al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena prevista dal nuovo articolo 2621 c.c. (reclusione da uno a cinque anni), presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che l'autore della condotta descritta dalla norma incriminatrice tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno, sia in concreto idoneo a generare il pericolo che taluno sia indotto in errore. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, che consiste nell'intenzionalità, consapevolezza, dell'agente di indurre in errore il destinatario delle comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui la stessa appartiene, nonché nel proposito (fine) di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2623 - Falso in prospetto³⁰

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

L'art. 2623 c.c. è stato espressamente abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e il relativo reato è stato spostato all'art. 173 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TU Finanza), che recita:

TU Finanza - art. 173 bis Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

³⁰ L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto)".

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.Lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il reato in commento risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ..

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.Lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.Lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173-bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D.Lgs. 231/2001 per una mera svista.

1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche in modo simulato i conferimenti ai soci o liberano questi ultimi dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori e sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio alla disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata

dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2627 - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte con riferimento alla precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è si estingue.

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Anche con riferimento a questa fattispecie di reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2635 - Corruzione tra privati³¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

³¹ I commi primo, terzo e sesto dell'art. 2635 del codice civile sono stati così modificati dall'art. 3 del D.Lgs. 38/2017.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano aveva dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012. Tra le modifiche apportate dalla Legge sopra citata rileva, in questa sede, quella afferente il delitto di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", prima previsto dal medesimo art. 2635 e oggi rubricato "Corruzione tra privati". La disposizione in oggetto, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato e presenta alcuni elementi di novità rispetto alla formulazione ante riforma.

Più di recente, l'art. 2635 del codice civile è stato ulteriormente modificato ad opera del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017, che ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della L. n. 170/2016 (Legge di delegazione europea 2015) recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, l'intervento di modifica si innesta nel quadro di un più ampio processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle fonti internazionali nella prospettiva di introdurre nuove fattispecie di reato, inasprire le pene per i reati già previsti e disciplinare modelli organizzativi per prevenire fenomeni corruttivi.

Avuto riguardo alla precedente formulazione della norma, le novità più significative introdotte dal D.Lgs. 38/2017 possono individuarsi:

- nell'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie a qualsiasi ente privato. Da ciò discende l'inclusione, tra gli altri, nello spazio di interesse della fattispecie penale in esame, anche degli enti no profit, delle fondazioni, nonché dei partiti politici e dei sindacati. Tuttavia, i partiti politici e i sindacati, quali enti privati previsti dalla Costituzione, mantengono l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 231/2001 in quanto *"enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*;
- nell'ampliamento dei soggetti attivi del reato in una duplice direzione: da un lato, infatti, le condotte di corruzione passiva (di cui al primo e secondo comma dell'art. 2635) e quelle di corruzione attiva (di cui al terzo comma) possono essere realizzate *"anche per interposta persona"* con conseguente previsione, nell'ambito del rapporto corruttivo, di un'ipotesi di responsabilità in capo all'intermediario. Dall'altro lato, vengono ricompresi, tra i possibili autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati (i c.d. "amministratori di fatto", cfr. art. 2635, comma 1 ultimo periodo, c.c.);
- nell'inclusione, tra le condotte attraverso le quali si può pervenire all'accordo corruttivo, della sollecitazione (per la corruzione passiva di cui ai primi due commi della norma) e dell'offerta (per la corruzione attiva di cui al terzo comma) di denaro o altra utilità non dovuti;
- nel venire meno del riferimento alla causazione di un nocumento alla società, precedentemente previsto al primo comma della norma: da ciò discende che oggi non è più necessaria, ai fini della configurazione del reato, la causazione di un danno alla società cui appartiene il soggetto corrotto. Sembra quindi che la nuova fattispecie sia costruita in termini di reato di mera condotta potendosi configurare indipendentemente dalla verificarsi in concreto di un evento di danno;
- nell'introduzione del riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità *"non dovuti"*, cfr. primo e terzo comma) quale corrispettivo della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà (*"per compiere o per omettere un atto"*);
- nell'introduzione, al sesto comma, del riferimento alla condotta di offerta accanto a quella di dazione o di promessa.

Ai sensi dell'art. 2635 codice civile nella formulazione oggi vigente, i soggetti attivi del reato di corruzione passiva tra privati, di cui al primo e secondo comma dell'art. 2635 c.c., sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, gli amministratori di fatto di società o enti privati, nonché coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, anche quando agiscono per interposta persona. Diversamente, autore del reato di corruzione attiva, di cui al terzo comma, può essere chiunque ponga in essere le condotte ivi previste nei confronti dei soggetti individuati nel primo e nel secondo comma.

Rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente è, come previsto dall'art. 25-ter, comma 1 lett. s-bis) D.Lgs. 231/2001, unicamente la commissione del reato di corruzione attiva di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.. Prima delle modifiche di cui al D.Lgs. 38/2017 tale scelta poteva spiegarsi in considerazione del fatto che il compimento di un atto di infedeltà causativo di nocumento per l'ente rendeva impossibile immaginare che il reato potesse considerarsi commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, come il Decreto 231/2001 vuole. A questo proposito occorre considerare che il legislatore della riforma, nel riscrivere la lettera s-bis) del primo comma dell'art. 25-ter del Decreto, ha confermato la scelta di limitare la responsabilità dell'ente ai soli fatti di corruzione privata di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. (corruzione attiva), nonostante abbia egli stesso espunto, dal primo comma della norma, il riferimento al danno per la società quale condizione necessaria per la configurabilità del reato di corruzione passiva.

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. - che, come sopra specificato è la sola ad essere in questa sede rilevante - si segnala, infine, che si tratta di reato a forma vincolata poiché, affinché possa perfezionarsi occorre la commissione di una delle condotte tassativamente individuate dal legislatore che consistono nell'offerta, nella promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nel primo e nel secondo comma.

Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati³²

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Con l'introduzione dell'art. 2635-bis all'interno del codice civile, fa ingresso nell'ordinamento giuridico italiano il reato di istigazione alla corruzione tra privati, cui sono riconducibili i casi in cui non si pervenga, in concreto, all'accettazione della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità non dovuti.

Alla luce della nuova disposizione, è perseguibile penalmente chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intra neo" (facente parte, dunque, della struttura dell'ente) affinché quest'ultimo compia ovvero ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non siano in concreto accettate (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2635-bis è altresì prevista la punibilità del soggetto "intra neo" che solleciti – per sé o per altri, anche per interposta persona – la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere ovvero omettere atti in violazione dei propri obblighi sempre che, analogamente a quanto previsto al primo comma, la sollecitazione non sia accolta dal soggetto cui è indirizzata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

³² La norma è stata introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 38/2017.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per l'art. 2635 c.c., la procedibilità del reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635-bis c.c. resta subordinata alla querela della persona offesa.

1.3 Altri illeciti

Art. 2625 - Impedito controllo³³

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' reato³⁴ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico

Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

³³ Articolo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

³⁴ Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

Art. 2637 - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. "rumors" e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della Società stessa.

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.

L'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15;
- L. 10 maggio 1976, n. 342;
- L. 28 dicembre 1989, n. 422;

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

1.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento"³⁵;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;

³⁵ Cass., I, 5-11-1987.

- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270-ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo "mono soggettivo" e sussidiario rispetto a quello descritto all'art. 270-bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni³⁶.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;

³⁶ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Il D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43, ha previsto un'ipotesi di responsabilità penale anche a carico del "soggetto arruolato".

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies³⁷.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici³⁸.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene.

Art. 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale,

³⁷ Le parole "nonché della persona che avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies" sono state inserite dall'art. 1, comma 3, lettera a) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43.

³⁸ Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 3, lettera b) del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280-bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte³⁹] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁴⁰.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 e 270-bis c.p.

1.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

³⁹ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs. n. 224/1944

⁴⁰ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

1.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999**Art. 2**

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa."

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del

verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Reati contro la personalità individuale ai sensi dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001⁴¹

L'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁴²;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote⁴³;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609 undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote⁴⁴.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis Prostituzione minorile;
- art. 600-ter Pornografia minorile;
- art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-quater1 Pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 Tratta di persone;

⁴¹ Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

⁴² L'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 è stato da ultimo modificato dall'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 - "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", in vigore dal 4.11.2016.

⁴³ Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

⁴⁴ *Ibidem.*

- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi.
- art. 603 bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 undecies Adescamento di minorenni.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) ridurre una persona in schiavitù - tale concetto è delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (II) ridurre una persona in servitù: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600-bis Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
2. *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) reclutare e indurre alla prostituzione un minore: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) favorire la prostituzione: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) sfruttare la prostituzione: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, restandone parte dei guadagni;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di reclutamento, induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-ter Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; (II) indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; (III) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perché ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) detenere lo stesso materiale: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) perpetrare i reati di pornografia minorile (600-ter) e di detenzione di materiale pornografico (600-quater), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) organizzare: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) propagandare: diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;

- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedo-pornografiche.

Art. 601 Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) l'una nel commettere tratta di persone (II) e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.) all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;
- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; il dolo specifico, nell'ipotesi di cui al seconda comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: alienare significa trasferire a titolo oneroso la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁴⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Con l'obiettivo di contrastare in maniera più incisiva rispetto al passato il fenomeno del caporalato, l'articolo 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 ha apportato significative modifiche all'articolo 603 bis del Codice Penale rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e ha conseguentemente esteso l'ambito del "penalmente rilevante".

⁴⁵ L'art. 603 bis del Codice Penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 - "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", in vigore dal 4.11.2016.

In particolare, la Legge in commento ha operato una netta separazione tra la fattispecie di intermediazione illecita e quella di sfruttamento dei lavoratori con la conseguenza che attualmente assumono rilevanza penale due differenti condotte caratterizzate - a differenza di quanto previsto dalla norma nella sua precedente formulazione - dalla non necessarietà di comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori ai fini della configurabilità del reato.

Si tratta, da un lato, della condotta di intermediazione in senso stretto, posta in essere da colui che recluta i lavoratori allo scopo di collocarli presso un datore di lavoro terzo in condizioni di sfruttamento (comma I, numero 1); dall'altro lato, viene in rilievo la condotta del datore di lavoro che direttamente utilizza, assume o impiega manodopera con l'obiettivo di avvalersene in condizioni di sfruttamento (comma I, numero 2). È proprio questa la novità più significativa introdotta dalla riforma: oggi, infatti, è perseguibile penalmente non soltanto colui che svolge attività di intermediazione, ma anche l'imprenditore.

Entrambe le condotte descritte dalla norma incriminatrice si caratterizzano per l'approfittamento, da parte sia dell'intermediario che del datore di lavoro, dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il secondo comma della disposizione in esame individua alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento". Si tratta, nello specifico: 1) della reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) della reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) della sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) della sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Per quanto afferisce il trattamento sanzionatorio, l'art. 603 bis c.p. prevede un aggravamento della pena in due casi: qualora le condotte indicate al primo comma siano commesse mediante violenza o minaccia, ovvero nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti specifiche individuate dall'ultimo comma, che danno luogo all'aumento della pena da un terzo alla metà e che consistono nel fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, nel fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e nell'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609 undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune e, pertanto, può essere compiuto da chiunque, pur richiedendo che la persona offesa rivesta una particolare qualifica ossia che abbia un'età inferiore ai 16 anni. È un reato di pericolo, in quanto ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell'adescatore, ma è sufficiente che quest'ultimo ponga in essere atti idonei a coartare, non necessariamente in modo violento, la volontà del minore che, proprio in ragione

della giovane età si presenta come soggetto debole particolarmente esposto alle influenze provenienti dal mondo degli adulti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) adescare il minore così come riportato nella lettera della norma, (II) ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi. L'adescamento dei minori è reato anche se la condotta è iniziata, protratta o conclusa tramite il web. Si chiama tecnicamente "sexting", lo scambio di comunicazioni, messaggi o con ogni altro mezzo (es. fotografico) a sfondo sessuale tramite lo strumento telematico e rientra nel generale fenomeno del "grooming", consistente nel plagiare ed assoggettare la volontà del minorenne in modo graduale e manipolativa, facendogli compiere attività volte all'invio di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, chat line o scambio di sms o mms;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come fine ultimo di voler commettere più gravi reati a sfondo sessuale, e rappresenta un'ipotesi residuale di punibilità in quanto viene perseguito nel solo caso in cui gli atti commessi dal soggetto non integrino un reato di maggior gravità;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce. Tali condotte penalmente rilevanti sono riconducibili non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/01, recentemente modificato prevede che:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei "Delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:*
 - 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
 - 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione⁴⁶ ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087⁴⁷c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

⁴⁶ Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.

⁴⁷ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

2. *Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni⁴⁸.*
4. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
5. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p.):

⁴⁸ L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 590 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 lettera d) stabilisce che:

Lettera d): al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
 - d) se dal fatto deriva *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro od altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 648 c.p. Ricettazione;
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
- art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁴⁹", così recita:

6. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648ter-1, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
7. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
8. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis⁵⁰.*
2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

⁴⁹ Questa è la rubrica dell'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001 in seguito all'introduzione del reato di autoriciclaggio all'interno del codice penale e come reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

3. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁵¹.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo⁵², cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
 2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*
- l'elemento soggettivo è il dolo generico⁵³, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto;

⁵¹ Il comma 1 dell'articolo 648 bis c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, Legge 186/2014.

⁵² Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

⁵³ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

E' opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁵⁴.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio⁵⁵

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto*

⁵⁴ Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, Legge 186/2014.

⁵⁵ L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, Legge 186/2014.

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
 - l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
 - il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.
-

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001

L'art. 15 comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

L'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

I delitti richiamati dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01, sono:

- Art. 171 comma 1 lettera a-bis) e comma 3;
- Art. 171 bis;
- Art. 171 ter;
- Art. 171 septies;
- Art. 171 octies.

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione II, della citata Legge speciale, intitolata "Difese e sanzioni penali" che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171, comma 1 lettera a-bis) e comma 3

9. *Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a. *(omissis)*

a-bis. *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa⁵⁶;*

b. *(omissis)*

c. *(omissis)*

d. *(omissis)*

e. *(omissis)*

f. *(omissis)*

⁵⁶ La lettera a-bis del comma 1 dell'art. 171 della Legge 633/1941 è stato introdotto dal D. Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.

10. (omissis)
11. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*
12. (omissis).

Art. 171 bis⁵⁷

- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*
- Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter

- È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*
 - abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

⁵⁷ Articolo così da ultimo sostituito dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248.

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale*⁵⁸;

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171 septies

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
 - a. *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
 - b. *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171 octies

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

⁵⁸ La lettera b) del comma 4 dell'articolo 171 ter della Legge 633/1941 è stata così modificata dalla Legge 191/2009.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto era già stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 tra i reati transnazionali, cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto era già stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 tra i reati transnazionali, cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1.

L'articolo 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/01, così recita:

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro*⁵⁹.

1 -bis . In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 -ter . In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

*1 -quater . Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno»*⁶⁰

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del D.Lgs. 286/1998:

- art. 22, comma 12-bis;
- art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter.

I delitti cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo sono i seguenti:

Art. 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello

⁵⁹ Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

⁶⁰ Articolo modificato dal comma 4, art. 30, della Legge del 17 ottobre 2017, n. 161.

Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato chiesto il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998.

In particolare si tratta del caso in cui:

- il datore di lavoro abbia impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- il datore di lavoro abbia esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato di persone non cittadine o senza titolo di residenza permanente.

Razzismo e Xenofobia ai sensi dell'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Razzismo e Xenofobia" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge Europea del 20 novembre 2017, n. 167, art. 5 comma 2.

L'articolo 25 terdecies del D.Lgs. 231/01, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il delitto cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) è il seguente:

Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:*

- a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

2. *abrogato*

3. *E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

3-bis. *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."*

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative alla propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

In particolare si tratta del caso in cui il datore di lavoro abbia compiuto atti di:

- Propaganda commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
 - Istigazione commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
 - Incitamento commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondato sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
-

Reati transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
6. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,*

n. 286,⁶¹ nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma⁶².

7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁶³.*

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- La stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere⁶⁴

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o*

⁶¹ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁶² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

⁶³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

⁶⁴ L'articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso"⁶⁵ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà".

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria⁶⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

⁶⁵ Cassazione n. 1785 del 1990.

⁶⁶ Articolo inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni⁶⁷.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis.

⁶⁷ Il comma che recitava: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.” è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Art. 648-bis Riciclaggio⁶⁸**Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁶⁹**

1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al*

⁶⁸ La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente i "Delitti contro il patrimonio mediante frode".

⁶⁹ La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente i "Delitti contro il patrimonio mediante frode".

Regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al Regolamento CE n. 111/2005, ovvero dell'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. *(omissis)*
2. *(omissis)*
3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente nel caso in cui:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
 - c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
 - d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
 - e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
- 3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
- 3-ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-quater. (omissis)

3-quinquies. (omissis)

3 sexies. (omissis)

4. (omissis)

4-bis. (omissis)

4-ter. (omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

8-bis. (omissis)

8-ter. (omissis)

8-quater (omissis)

8-quinquies (omissis)

9. (omissis)

9-bis. (omissis)

9-ter (omissis)

9-quater (omissis)

9-quinquies (omissis)

9-sexies (omissis).

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

